



VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 26/01/2017 n. 8

COPIA

Oggetto: Fusione Safi Spa - Quadrifoglio Spa. Patto parasociale del 29.03.2011. Modifica.

L'anno duemilasedici (2016), Il giorno 26/1/2017 alle ore 21:30 nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", posta nella sede comunale.

Presiede l'adunanza, convocata con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale il Sig. **Simone Pedullà**

Fatto l'appello nominale risultano

PRESENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Lanini Daniele
- Babazzi Alessio
- Landi Laura
- Pordfido Antonella
- Graziani Francesco
- Trevisan Barbara
- Bambi Giulia
- De Lucia Chiara
- Marino Luca
- Pedullà Simone
- Nozzoli Cristina
- Ciabattoni Patrizia
- Calabri Carlo
- Mucè Umberto
- Marchi Alexander
- Pacini Andrea
- Pecorini Ilaria
- Fulici Fabiana
- Bencini Valerio
- Tognetti Massimiliano
- Batistini Leonardo
- Franchi Erica
- D'Andrea Laura

ASSENTI i Sigg.ri:

- Cialdai Fabiani Enrica

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Marco Pandolfini**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: P. Ciabattoni, E. Franchi, L. Marino

Il Presidente mette ora in discussione l'argomento iscritto al punto n. 8 dell'ordine del giorno.

Presenta la delibera l'Assessore Lombardini.

Non ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali.

OMISSIS (l'intervento è riportato nel verbale integrale della seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 23.03.2011 è stata approvata la fusione per incorporazione di S.A.FI. S.p.A. in Quadrifoglio S.p.A., a seguito dell'approvazione del relativo progetto da parte dei Consigli di Amministrazione delle medesime Società;
- la fusione è stata deliberata sulla base del patrimonio netto delle due società al 30 giugno 2010;
- in particolare, per S.A.FI. S.p.A. il patrimonio è stato stimato al netto del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Testi, pari ad € 1.831.000,00, come da apposita perizia svolta ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c.;
- tale valutazione ha determinato un concambio di 53,775 azioni di Quadrifoglio S.p.A. per 1 azione di S.A.FI. S.p.A.;

Premesso inoltre che:

- il citato impianto di Testi era stato conferito in S.A.FI. S.p.A. dai comuni di Bagno a Ripoli, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Scandicci e Impruneta;
- per effetto della rettifica in diminuzione del patrimonio di S.A.FI. S.p.A., gli ex soci S.A.FI., ivi compresi Consiag S.p.A. (società interamente pubblica) ed il Comune di Fiesole, hanno conseguito, in sede di concambio, un numero di azioni della società Quadrifoglio S.p.A. inferiore a quello altrimenti loro spettante sulla base della partecipazione azionaria posseduta in S.A.FI. S.p.A. al momento della fusione;
- con Patto parasociale sottoscritto in data 29 marzo 2011, i soci ex S.A.FI. hanno quindi regolato il riequilibrio della propria partecipazione azionaria post fusione conseguente alla suddetta rettifica in diminuzione del valore del patrimonio netto di S.A.FI. S.p.A.;
- in particolare, l'art. 4 del citato Patto ha previsto che *"1. Per il caso in cui entro 4 (quattro anni) dalla data di efficacia dell'Atto di fusione si siano avviate concretamente le procedure attuative per la realizzazione dell'impianto di Testi, tra le quali, in maniera indispensabile, l'approvazione del progetto definitivo dell'opera, nel rispetto delle condizioni previste dalla perizia giurata di stima di*

cui alla lett. c) delle Premesse, le parti si impegnano fin d'ora a deliberare un aumento gratuito di capitale sociale, fino alla concorrenza massima di € 1.831.000,00 comprensivi di valore nominale dell'aumento e sovrapprezzo azioni utilizzando le riserve disponibili mediante retroperazione di storno del fondo di cui all'art. 2, in modo da rideterminare l'entità della quota di partecipazione dei soci provenienti da S.A.FI. S.p.A. in ragione della rettifica di cui sempre al precedente art. 2 del presente atto.

2. Nel caso in cui, entro lo stesso termine, le procedure per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di Testi non fossero avviate nei termini di cui al precedente comma, ed alle condizioni della perizia di cui sopra, i Comuni già soci di S.A.FI. S.p.A., conferitori dell'impianto di Testi, dovranno farsi carico, a seguito di apposita deliberazione della Assemblea societaria, di sottoscrivere un aumento di capitale sociale di Quadrifoglio S.p.A. (così come risultante a seguito della fusione con S.A.FI. S.p.A.) a loro riservato, corrispondente ad un valore di € 1.831.000,00, comprensivi della quota nominale dell'aumento e del sovrapprezzo azioni. Il controvalore dell'aumento di capitale dovrà essere rettificato del valore corrispondente in diminuzione qualora siano state alienate componenti impiantistiche che abbiano generato ricavi e/o plusvalenze, ovvero aumentato degli eventuali costi di demolizione e/o bonifica che risultassero necessari. Gli stessi suddetti soci, successivamente al perfezionamento di detto aumento di capitale, trasferiranno gratuitamente agli altri ex Soci di S.A.FI. S.p.A. (Consiag e Comune di Fiesole), una quota del capitale sociale, rinveniente da detto aumento, proporzionale alle partecipazioni già da loro detenuta in S.A.FI S.p.A.”;

Considerato che:

- il termine di cui al comma 1 del citato art. 4 (ovvero “quattro anni dalla data di efficacia dell'atto di fusione”) è trascorso senza che siano state avviate le procedure per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di Testi a suo tempo conferito dai Comuni di Bagno a Ripoli, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano V.P., Scandicci e Tavarnelle V.P. nella società SAFI S.p.A.;
- i soci ex S.A.FI. hanno espresso la volontà di non procedere all'aumento di capitale di cui all'art. 4, comma 2, del Patto parasociale sottoscritto il 29 marzo 2011;
- al fine di consentire comunque il riequilibrio della partecipazione azionaria post fusione dei soci Comune di Fiesole e Consiag S.p.A., i soci ex S.A.FI. sono concordi nel provvedere al conferimento di azioni in favore del Comune di Fiesole e di Consiag S.p.A.;
- più precisamente, i soci ex SAFI, ivi compresi il Comune di Fiesole e Consiag S.p.A., hanno ritenuto corretto e ragionevole:
 - procedere al conferimento in favore dei soci Comune di Fiesole e Consiag spa di un numero di azioni corrispondente a quello che sarebbe loro spettato al momento dell'atto di fusione di S.A.FI. S.p.A. in

Quadrifoglio S.p.A. determinato sulla base del valore, a quel medesimo momento, delle azioni della stessa Quadrifoglio S.p.A.;

- conferire tali azioni in proporzione al capitale sociale che il Comune di Fiesole (6,38%) e Consiag (41,53%) possedevano in S.A.FI. S.p.A. prima del conferimento dell'impianto di Testi, come da tabella di seguito esposta:

SOCIO	Azioni	Capitale sociale	%
Bagno a Ripoli	11.857	616.564,00	9,49 %
Fiesole	7.970	414.440,00	6,38 %
Greve in Chianti	6.725	349.700,00	5,38 %
Impruneta	7.956	413.712,00	6,36 %
San Casciano Val di Pesa	8.267	429.884,00	6,61%
Scandicci	20.926	1.088.152,00	16,74 %
Tavarnelle Val di Pesa	5.381	279.812,00	4,30 %
Quadrifoglio S.p.A.	4.000	208.000,00	3,20 %
Consiag S.p.A.	51.918	2.699.736,00	41,53 %
Capitale sociale interamente versato	125.000	6.500.000,00	100 %

- determinare il numero di azioni che ciascun ex socio S.A.FI. deve conferire sulla base della quota di conferimento dell'impianto di Testi, ovvero:

Comuni conferenti	% di conferimento
Bagno a Ripoli	20,96 %
Greve in Chianti	11,17 %
Impruneta	10,70 %
San Casciano Val di Pesa	11,91 %
Scandicci	38,42 %
Tavarnelle Val di Pesa	6,84 %
Totale	100 %

Considerato ancora che:

- i soci ex S.A.FI. hanno determinato in complessive n. 636.336 (seicentotrentaseimilatrecentotrentasei) azioni di Quadrifoglio S.p.A. il minor numero di azioni attribuite al Comune di Fiesole ed a Consiag S.p.A. al momento dell'atto di fusione per incorporazione di SAFI S.p.A. in Quadrifoglio S.p.A. per effetto della rettifica in diminuzione del valore dell'impianto di Testi per un importo di € 1.831.000,00;
- ove non vi fosse stata tale rettifica in diminuzione del patrimonio netto di S.A.FI. S.p.A., infatti, il concambio delle azioni sarebbe stato pari a 64,402 azioni di Quadrifoglio S.p.A. per 1 azione di S.A.FI. S.p.A. (anziché di 53,775 azioni di Quadrifoglio S.p.A. per 1 azione di S.A.FI. S.p.A.), con un valore di € 1,238/azione Quadrifoglio (corrispondente al valore del patrimonio netto della Società diviso il numero delle azioni della stessa);

Considerato pertanto che:

- il numero di 636.336 azioni di Quadrifoglio S.p.A. è da attribuire, proporzionalmente al capitale sociale ex S.A.FI., per il 13,32 % al Comune di Fiesole, pari a numero 84.760 azioni, e per l'86,68 % a Consiag S.p.A., pari a numero 551.576 azioni;
- in particolare, ai sensi di quanto sopra precisato, il conferimento delle suddette azioni è ripartito tra i soci ex S.A.FI. come segue:

Comuni conferenti	% di conferimento Testi	Azioni assegnate
Bagno a Ripoli	20,96 %	133.376
Greve in Chianti	11,17 %	71.079
Impruneta	10,70 %	68.088
San Casciano Val di Pesa	11,91 %	75.788
Scandicci	38,42 %	244.480
Tavarnelle Val di Pesa	6,84 %	43.525
Totale	100 %	636.336

Rilevato che:

- l'art. 4, comma 2, del Patto parasociale sottoscritto in data 29 marzo 2011 deve quindi ritenersi integralmente sostituito dal nuovo patto parasociale approvato con il presente atto e, di conseguenza, l'aumento del capitale sociale ivi previsto non è più dovuto;
- quanto contenuto nello schema di patto parasociale allegato al presente atto dà necessaria attuazione all'impegno assunto dai soci ex S.A.FI., con il patto del 29 marzo 2011, di riequilibrare la partecipazione azionaria di Consiag spa e del Comune di Fiesole all'interno di Quadrifoglio S.p.A.;
- le modalità convenute ed espresse nello schema di patto allegato appaiono tuttavia più opportune e vantaggiose per i sottoscrittori, non dovendo più procedere ad un aumento oneroso di capitale a carico dei soci ex SAFI., tra cui il Comune di Scandicci, che a suo tempo conferirono l'impianto di Testi;

Rilevato inoltre che:

- con deliberazione assembleare n. 24 del 29.12.2016, ATO Toscana Centro ha deliberato di chiedere alla Regione Toscana la conferma dell'eliminazione dalla pianificazione dell'impianto di Testi-Greve in Chianti e di trasmettere il relativo documento alla Regione Toscana medesima per quanto di competenza;
- il termine di cui al citato art. 4, comma 1, del Patto parasociale del 29.03.2011 è tuttavia decorso senza che la Regione Toscana si sia espressa in merito alla cancellazione definitiva dell'impianto di Testi dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- nelle more del formale pronunciamento da parte della Regione Toscana anche a seguito dell'istanza di cui alla deliberazione ATO n. 24/2016, sopra citata, si rende pertanto opportuno disciplinare le azioni che i Comuni, soci ex SAFI,

dovranno porre in essere nell'eventualità, ancorché ritenuta remota, in cui dovessero essere avviate le procedure volte alla realizzazione dell'impianto di Testi;

- in particolare, al fine di tutelare le amministrazioni firmatarie del presente patto, occorre confermare l'impegno di cui al citato art. 4, comma 1, nei seguenti termini: *"1. Nella denegata ipotesi in cui, entro e non oltre il 31/12/2018, venissero avviate le procedure per la realizzazione dell'impianto di Testi, tra le quali l'approvazione del progetto definitivo dell'opera, nel rispetto delle condizioni previste dalla perizia giurata di stima di cui alla lett. c) delle Premesse, le parti si impegnano fin d'ora a deliberare un aumento gratuito di capitale sociale, fino alla concorrenza massima di € 1.831.000,00 comprensivi di valore nominale dell'aumento e sovrapprezzo azioni, utilizzando le riserve disponibili mediante retroperazione di storno del fondo di cui all'art. 2, in modo da rideterminare l'entità della quota di partecipazione dei soci provenienti da S.A.FI. S.p.A. in ragione della rettifica di cui sempre al precedente art. 2 del presente atto. In subordine, in presenza del concreto avvio dell'attuazione dell'impianto di Testi, ove l'operazione di aumento gratuito di capitale sociale predetto non possa aver luogo per qualunque causa, titolo o ragione, non imputabili alle parti, nonché nella denegata ipotesi in cui le procedure descritte nel periodo precedente dovessero essere avviate in data successiva, le parti stesse si obbligano ad attivare le procedure necessarie per poter dare corso al ripristino delle partecipazioni originarie, mediante retrocessione degli equivalenti trasferimenti stabiliti al successivo articolo 3;*

Preso atto infine che, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto di Quadrifoglio S.p.A. *"Le azioni non sono liberamente trasferibili in caso di alienazione per atto tra vivi, essendo riservato in favore degli altri soci il diritto di prelazione"* e che, pertanto, si dovrà prevedere, in caso di esercizio di tale diritto, la corresponsione, al Comune di Fiesole ed a Consiag spa, del corrispondente corrispettivo economico percepito;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 del regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 210 dell'11/12/2001, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti in aula = 23

Non partecipano al voto	= 4
Partecipano al voto	= 19
Astenuti	= 0
Votanti	= 19
Favorevoli	= 18
Contrari	= 1

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 18 [Babazzi Alessio - Bambi Giulia - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - D'andrea Laura - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Graziani Francesco - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pacini Andrea - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Contrari = 1 [Franchi Erica]

Non Votanti = 4 [Batistini Leonardo - Bencini Valerio - Fulici Fabiana - Tognetti Massimiliano]

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di Patto parasociale allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente l'art. 4 del Patto parasociale sottoscritto il 29 marzo 2011 e che prevede in particolare:

- i soci ex S.A.FI. si impegnano a trasferire la piena ed esclusiva proprietà di numero 636.336 azioni di Quadrifoglio S.p.A., ed in specie 87.760 azioni (13,32 %) a favore del Comune di Fiesole e 551.576 azioni (86,68 %) a favore di Consiag S.p.A.;
- il Comune di Fiesole e Consiag S.p.A. rinunciano a qualsivoglia ulteriore pretesa nei confronti delle altre parti firmatarie, con riferimento al citato conferimento iniziale e al successivo atto di fusione per incorporazione di S.A.FI. S.p.A. in Quadrifoglio S.p.A. del 7 giugno 2011;
- le Parti convengono di esaurire i trasferimenti entro il mese di febbraio 2017. Le spese degli atti di trasferimento saranno assunte dalle parti metà ciascuno;
- le spese professionali di assistenza e consulenza saranno a carico di ciascuna delle parti in relazione ai rispettivi professionisti, compreso il presente accordo, dando atto che tali spese non sussistono relativamente al Comune di Scandicci;

2. di dare pertanto atto che il Comune di Scandicci, con la sottoscrizione del suddetto Patto parasociale, si impegna a trasferire a Consiag S.p.A. n. 244.480 azioni, corrispondenti alla quota di conferimento dell'impianto di Testi da parte dello stesso Comune di Scandicci, pari al 38,42% del conferimento complessivo;

3. di esprime atto di indirizzo affinché il Sindaco, i dirigenti dei competenti Settori e, ove occorra, la Giunta comunale:

- provvedano ad offrire in prelazione le suddette azioni agli altri soci di Quadrifoglio S.p.A. in attuazione dell'art. 7 dello Statuto sociale;
- rinuncino a loro volta all'esercizio del diritto di prelazione sulle azioni cedute dagli altri soci ed offerte al Comune di Scandicci ai sensi del citato art. 7 dello Statuto di Quadrifoglio S.p.A.;
- pongano in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione a quanto stabilito dal presente provvedimento;

4. di autorizzare il Sindaco o un suo delegato alla sottoscrizione del patto parasociale di cui al precedente punto 1, in legale rappresentanza del Comune di Scandicci, con facoltà di apportarvi eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del presente atto, stante la necessità di darvi attuazione entro il prossimo mese di febbraio 2017;

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 23
Non partecipano al voto	= 3
Partecipano al voto	= 20
Astenuti	= 0
Votanti	= 20
Favorevoli	= 19
Contrari	= 1

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 19 [Babazzi Alessio - Bambi Giulia - Bencini Valerio - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - D'andrea Laura - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Graziani Francesco - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pacini Andrea - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Contrari = 1 [Franchi Erica]

Non Votanti = 3 [Batistini Leonardo - Fulici Fabiana - Tognetti Massimiliano]

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Marco Pandolfini

IL PRESIDENTE
F.to Simone Pedullà

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì _____